



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
KATIA DILIGENTI
BARBARA CHELLI



Commercialisti - Consulenti del Lavoro – Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Via damiano Chiesa, 56 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec: morettidaniele@odcecgr.legalmail.it

Grosseto, lì 20 dicembre 2019

Loro sedi

Oggetto: novità fiscali 2020

Si comunicano le **novità fiscali** di maggiore interesse contenute nella legge di stabilità (ormai in dirittura di arrivo anche se non ancora definitivamente approvata) con cui si dovranno confrontare i contribuenti a partire **dal 1° gennaio 2020**.

E' importante la lettura perché, ognuno di voi, è interessato, quantomeno in parte, dalle novità.

Deducibilità IMU

L'IMU, che viene "fusa" con la TASI, diviene deducibile per l'anno 2019 nella misura del 50%.

Cedolare secca sulle locazioni

Si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

Bonus edilizi, per efficienza energetica e mobili

Prevista la proroga per l'anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia (con alcune variazioni e riduzioni) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Esenzione IRPEF coltivatori diretti e IAP

Si estende al 2020 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Bonus facciate

Per le spese documentate sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zone territoriali omogenee), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%.

Tassazione IRPEF vendite di piante

Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. n. 2135 c.c., nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA il coefficiente di redditività del 5%.

Abrogazione mini IRES e ritorno dell'ACE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:

- viene abolita la mini IRES;

- viene reintrodotta l'ACE, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%.

Deducibilità spese per impianti di colture arboree

Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, si



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
KATIA DILIGENTI
BARBARA CHELLI

Commercialisti - Consulenti del Lavoro – Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Via damiano Chiesa, 56 - tel 0564 23810
mailto:studiomoretti.d@gmail.com
Pec : morettidaniele@odcecgr.legalmail.it

incrementano del 20% le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni.

Tracciabilità detrazioni IRPEF

Si subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all'art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Analisi di rischio ai fini fiscali

Per le attività di analisi del rischio, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle Entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvarrà delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Estromissione beni

Le disposizioni sull'estromissione dei beni delle imprese individuali si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Per i soggetti che si avvalgono della disposizione, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Regime forfetario

Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro. Dal 1° gennaio 2020 sono ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se, al contempo, nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;

- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Leggi anche Regime forfetario: da quando operano le nuove condizioni per l'accesso

Inoltre, pur essendo confermate le attuali cause di esclusione, se ne aggiunge un'altra ovvero l'aver percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Infine, aderendo alla fatturazione elettronica (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) si beneficia di un minor termine di decadenza dall'accertamento che viene ridotto di un anno.

Rivalutazione dei beni

Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
KATIA DILIGENTI
BARBARA CHELLI

Commercialisti - Consulenti del Lavoro – Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Via damiano Chiesa, 56 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec : morettidaniele@odcecgr.legalmail.it

dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Nel dettaglio:

- si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;
- si aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
- si prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%;

Leggi anche Rivalutazione più conveniente per i beni d'impresa

- si prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'art. 14, legge n. 342/2000 (c.d. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Le imposte sostitutive sono versate:

- per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro, in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

Unificazione IMU-TASI

Viene rivisto l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

Riforma riscossione enti locali

Viene introdotta una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, la norma:

- interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;
- disciplina in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
KATIA DILIGENTI
BARBARA CHELLI

Commercialisti - Consulenti del Lavoro – Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Via damiano Chiesa, 56 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec : morettidaniele@odcecgr.legalmail.it

- introduce anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;

Leggi anche Riscossione Enti locali potenziata con l'accertamento esecutivo

- novella la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;

- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

- istituisce una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

- prevede la gratuità di trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo

Canone unico enti locali

Si istituisce, dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento su quanto contenuto nella presente circolare.

Daniele rag. Moretti

Salvatici rag. Alessandra

Paparozzi Dr. Simone